

Ministero dello sviluppo economico

D.M. 16-5-2012

Disposizioni attuative del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131 in materia di privative per nuove varietà vegetali, comprese le disposizioni relative alla nomina ed al funzionamento della commissione consultiva in materia di nuove varietà vegetali.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 ottobre 2012, n. 230.

D.M. 16 maggio 2012 ⁽¹⁾.

Disposizioni attuative del *decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131* in materia di privative per nuove varietà vegetali, comprese le disposizioni relative alla nomina ed al funzionamento della commissione consultiva in materia di nuove varietà vegetali. ⁽²⁾

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 ottobre 2012, n. 230.

(2) Emanato dal Ministero dello sviluppo economico.

IL MINISTRO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO

di concerto con

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE

ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il *decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30*, recante «Codice della proprietà industriale, a norma dell'*art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273*» e in particolare il capo II, sezione VIII, relativa a «Nuove varietà vegetali»;

Visto il *decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131*, recante «Modifiche al *decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30* recante il codice della proprietà industriale, ai sensi dell'*art. 19 della legge 23 luglio 2009, n. 99*»;

Visto in particolare il comma 5 dell'*art. 86 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131* che aggiunge all'*art. 170* del codice il comma 3-nonies che prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite le

disposizioni attuative del codice della proprietà industriale in materia di nuove varietà vegetali, comprensive delle disposizioni relative alla nomina ed al funzionamento della commissione consultiva in materia di nuove varietà vegetali;

Vista la [legge 27 marzo 2001, n. 122](#), recante «Disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale» e in particolare l'[art. 18](#);

Visto il [decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 gennaio 2010, n. 33](#), recante «Regolamento di attuazione del codice della proprietà industriale»;

Visto il [decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7](#), convertito in [legge n. 43 del 31 marzo 2005](#) e in particolare l'allegato 2-ter;

Considerata la necessità di definire la regolamentazione attuativa del [decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131](#) in materia di privative per nuove varietà vegetali, comprendendo anche le disposizioni relative alla nomina ed al funzionamento della commissione consultiva in materia di nuove varietà vegetali;

Decreta:

Art. 1 *Domanda di privativa per nuova varietà vegetale*

1. Il deposito, in formato cartaceo o telematico, e la trasmissione di una domanda di privativa per nuova varietà vegetale, di cui all'[art. 164, comma 1 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30](#), d'ora innanzi denominato «Codice», avvengono nei termini e secondo le modalità descritte agli [articoli 1, 2 e 3 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33](#), recante il «Regolamento di attuazione del codice della proprietà industriale».

2. I documenti indicati all'[art. 164](#), comma 2, lettere a), b), c) e d) devono essere depositati in duplice copia.

3. Ove la varietà è da considerarsi un organismo geneticamente modificato, così come definito dall'[art. 2, comma 2 della direttiva 2001/18/CE del 12 marzo 2001](#), recepita con [decreto legislativo n. 224 del 2003](#), e successive modifiche, il richiedente deve specificare nella domanda gli estremi della decisione comunitaria cui il relativo evento fa riferimento.

4. Ove la varietà è destinata a essere impiegata come alimento rientrante nel campo d'applicazione del [regolamento \(CE\) n. 1829/2003](#), il richiedente deve specificare nella domanda gli estremi della decisione comunitaria cui il

relativo evento fa riferimento.

Art. 2 *Affissione all'albo dell'avviso*

1. L'ufficio italiano brevetti e marchi, dà notizia dell'avvenuto deposito delle domande di privativa per novità vegetale mediante avviso affisso nel proprio albo per sessanta giorni dal ricevimento della documentazione menzionata di cui all'[art. 164](#), comma 3, del codice.
 2. A decorrere dalla data di affissione dell'avviso, l'ufficio mette a disposizione del pubblico la documentazione ed entro il termine di cui al comma 1 i terzi possono presentare le osservazioni.
-
-

Art. 3 *Trasmissione degli atti al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali*

Decorso il termine di sessanta giorni, di cui all'[art. 2](#), l'ufficio italiano brevetti e marchi, accertata la ricevibilità della domanda ai sensi dell'[art. 148](#), comma 2, lettera b) del codice nonché la regolarità formale ai sensi degli [articoli 164](#) e [165](#) del codice, trasmette al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, per l'espletamento degli adempimenti istruttori di competenza di tale Ministero, nei trenta giorni successivi, una copia della domanda con la relativa documentazione allegata.

Art. 4 *Pagamento del compenso*

1. L'ufficio italiano brevetti e marchi comunica l'avvenuta trasmissione, di cui all'[art. 3](#), al richiedente e lo invita a versare, entro sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione, il compenso dovuto per i controlli tecnici nella misura prevista dalle tariffe riportate in allegato al presente provvedimento ed a trasmettere al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali la ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento. Trascorsi trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al presente comma senza che il richiedente abbia fornito prova dell'avvenuto pagamento del

compenso, la domanda si considera rifiutata e si assegna il termine per ricorrere alla commissione dei ricorsi ai sensi dell'[art. 135](#), comma 1 del codice.

2. I compensi sono versati dai costitutori di nuove varietà vegetali in appositi capitoli di entrata del bilancio delle regioni ove hanno sede legale gli enti e gli organismi di coordinamento delle prove varietali.

3. I compensi di cui al comma 1 non sono dovuti se i controlli tecnici risultano già effettuati, con sufficienti garanzie, in Italia e in un altro Stato aderente alla Unione di Parigi per la protezione delle nuove varietà vegetali (UPOV). Il titolare della domanda deve produrre i documenti comprovanti gli accertamenti effettuati.

4. Le domande sono riunite in volumi costituenti il registro delle nuove varietà vegetali.

5. Sul registro delle domande è annotata la data di affissione dell'avviso di cui all'[art. 2](#) e sono effettuate le trascrizioni e annotazioni previste dalle disposizioni legislative in materia di brevetti di invenzione.

Art. 5 *Osservazioni e rilievi*

1. L'ufficio italiano brevetti e marchi, qualora siano state presentate osservazioni da parte dei terzi entro il termine di cui all'[art. 2](#), comma 2, ne trasmette copia al richiedente e per conoscenza al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il richiedente entro sessanta giorni, dalla data di ricezione della comunicazione, deve presentare eventuali controdeduzioni all'ufficio italiano brevetti e marchi e per conoscenza al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

2. L'ufficio italiano brevetti e marchi e il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali si comunicano reciprocamente le osservazioni e i rilievi trasmessi al richiedente e le risposte ricevute.

Art. 6 *Denominazione della varietà*

1. Qualora sia stata depositata una domanda di privativa per nuova varietà vegetale, la varietà deve essere designata da una denominazione

conformemente a quanto predisposto dalle linee-guida dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (CPVO).

2. Qualora la denominazione proposta dal richiedente non sia conforme a quanto stabilito dalle linee guida di cui al comma 1, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'[art. 173](#), comma 2 del codice, dandone comunicazione anche all'ufficio italiano brevetti e marchi, invita il richiedente a proporre una nuova denominazione varietale.

3. Trascorsi 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione senza che il richiedente abbia fornito una denominazione adeguata, la domanda si considera rifiutata e si assegna il termine per ricorrere alla commissione dei ricorsi ai sensi dell'[art. 135](#), comma 1 del codice.

Art. 7 *Nomina dei componenti della commissione consultiva*

1. La commissione consultiva di cui all'[art. 170](#), comma 3-bis del codice ha sede presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. La commissione consultiva di cui al comma 1 è nominata con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali a seguito di designazione dei componenti da parte delle amministrazioni di competenza.

3. La partecipazione alla commissione non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti o indennità.

Art. 8 *Funzionamento della commissione consultiva*

1. La commissione è convocata a cura del Presidente e la relativa convocazione si effettua almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta.

Ciascun componente della commissione può richiedere, su richiesta motivata, al Presidente di inserire all'ordine del giorno questioni di carattere generale; può, inoltre, chiedere al Presidente, prima della seduta, di prendere visione degli atti relativi agli argomenti da trattare.

2. Le sedute della commissione sono valide quando sono presenti il Presidente, o chi ne fa le veci ai sensi dell'[art. 170](#), comma 3-bis, lettera b)

del codice, e la maggioranza dei suoi componenti.

3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti ed in caso di parità dei voti prevale quello del Presidente.

4. Di ogni seduta della commissione è redatta, a cura del segretario, apposito processo verbale nel quale sono riportati l'ordine del giorno, i nomi dei componenti presenti, un riassunto della discussione e le deliberazioni adottate con i voti riportati.

5. Il verbale è sottoscritto dal Presidente, o da chi ne fa le veci ai sensi dell'[art. 170](#), comma 3-bis, lettera b) del codice e dal segretario ed è trasmesso a tutti i componenti della commissione. In mancanza di osservazioni nei 15 giorni successivi alla data di trasmissione il verbale s'intende approvato.

6. Il segretario della commissione di cui all'[art. 170](#), comma 3-quater del codice provvede a tenere il libro dei processi verbali.

Art. 9 *Relazione*

La richiesta di parere alla commissione di cui all'[art. 170](#), comma 3-bis del codice è accompagnata da una relazione redatta dall'ufficio competente del Ministero delle politiche agricole e forestali, con indicazione delle sperimentazioni, delle metodologie seguite, dei controlli eventualmente eseguiti, nonché dei risultati acquisiti e degli eventuali rilievi ed osservazioni del richiedente. La commissione, ove lo ritenga necessario, può acquisire informazioni dirette dai tecnici che hanno effettuato gli adempimenti citati in precedenza.

Art. 10 *Pareri espressi da parte della commissione consultiva*

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nei dieci giorni successivi all'approvazione del verbale, trasmette all'ufficio italiano brevetti e marchi i pareri espressi dalla commissione consultiva sulla base dei risultati delle prove varietali.

2. Per le varietà vegetali approvate in sede di commissione consultiva l'ufficio italiano brevetti e marchi concede i titoli di protezione entro il

termine di 90 giorni dalla data di ricezione del parere della Commissione e ne dà comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 11 *Tasse di mantenimento*

Il pagamento annuale delle tasse per il mantenimento in vita delle privative per novità vegetale, di cui dall'art. 38, comma 2, del «Regolamento di attuazione del codice della proprietà industriale», viene effettuato sulla base di quanto stabilito nell'*allegato 2-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7*, convertito in *legge 31 marzo 2005, n. 43*.

Art. 12 *Abrogazioni*

I decreti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 20 maggio 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 18 giugno 1987 e del 20 settembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17 ottobre 1990, con i quali sono state fissate le tariffe dovute dai costitutori di nuove varietà vegetali per l'accertamento dei requisiti, sono abrogati e sostituiti dal presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e della sua adozione verrà data notizia nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico e in quello del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Allegato 1

Elenco degli importi dovuti dai costitutori di nuove varietà vegetali e lista dei relativi materiali da consegnare agli Istituti/Enti incaricati delle prove per l'accertamento dei requisiti varietali

Elenco delle specie e dei loro raggruppamenti	Tariffa per ciclo di prova (euro)	Quantità di materiale da consegnare ai fini della prova (kg)
GRUPPO SPECIE AGRARIE		

1	Cereali	1.200,00	3
1	Cereali (ibridi)	1.200,00	3 (+2 kg per ogni parentale)
1	Zea mays L. (varietà a libera impollinazione e linee)	640,00	1
1	Zea mays (ibridi, compresi i parentali)	1.070,00	1 (+1 kg per ogni parentale)
1	Sorghum vulgare Pers. (ibridi compresi)	400,00	0,5
2	Specie a propagazione vegetativa: Solanum tuberosum L.	1.440,00	150 tuberi (calibro 35-45 mm)
3	Gossypium spp.	1.190,00	3
3	Specie da olio e da fibra (varietà o linee)	500,00	0,5
3	Cannabis sativa L.	1.300,00	3 (nel caso di varietà a propagazione vegetativa: 80 giovani piante in vasetto in stato vegetativo-non in fioritura)
4	Specie da foraggio	800,00	«Criteri per l'iscrizione di varietà di foraggiere al Registro nazionale delle varietà di specie agrarie» Decreto ministeriale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 25 gennaio 2008 (G.U. n. 89 del 15-4-2008 - Suppl. Ordinario n. 94) ALLEGATO N. 3
5	Beta vulgaris L.	400,00	0,5
7	Oryza sativa L.	1.140,00	3
8	Altre specie agrarie: Brassica carinata A.Braun	950,00	1 (+ 0,5 kg per ogni parentale)
8	Altre specie agrarie: Nicotiana tabacum L.	865,00	0,002
GRUPPO SPECIE ORNAMENTALI			
9A	Specie con collezione di riferimento vivente, prove in serra, lunga coltivazione, condizioni fitosanitarie speciali	700	10 piante
10	Specie con collezione di riferimento vivente, prove in serra, breve coltivazione	1.000	20 piante (varietà propagate per via vegetativa) 40 piante (varietà propagate da seme)
11	Specie con collezione di riferimento vivente, prove in campo, lunga coltivazione: altre specie	1.000	10 piante (varietà propagate per via vegetativa) 20 piante (varietà propagate da seme)
11	Specie con collezione di riferimento vivente, prove in campo, lunga coltivazione: Rosa L. (tipo rampicante/da giardino)	1.160	8 piante
11	Specie con collezione di riferimento vivente, prove in campo, lunga coltivazione: Rosa L. (portainnesto)	1.160	8 piante
13	Specie prive di collezione di riferimento vivente, prove in campo, lunga coltivazione: altre specie	700	15 piante (varietà propagate per via vegetativa) 30 piante (varietà propagate da seme)
	Specie prive di collezione di		

13	riferimento vivente, prove in campo, lunga coltivazione: Gerbera spp.	700	10 piante
13	Specie prive di collezione di riferimento vivente, prove in campo, lunga coltivazione: Rosa L. (da fiore reciso)	1.160	12 talee radicate 18 talee radicate (se ottenute tramite mutazione)
13A	Specie prive di collezione di riferimento, prove in serra, lunga coltivazione	700	18 piante (varietà propagate per via vegetativa) 40 piante (varietà propagate da seme)
14	Specie prive di collezione di riferimento, prove in serra, breve coltivazione	700	40 talee 20 bulbi
14	Specie prive di collezione di riferimento, prove in serra, breve coltivazione: Dianthus spp.	1.100	40 piante
16	Specie prive di collezione di riferimento, prove in serra, breve coltivazione	1.070	30 piante (varietà propagate per seme) 30 cormi/30 talee (varietà propagate per via vegetativa)
GRUPPO SPECIE ORTIVE			
20	Specie ortive	900	«Criteri di iscrizione di varietà di specie ortive al relativo registro nazionale» <i>Decreto ministeriale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 20 febbraio 2009</i> (GU n. 110 del 14-5-2009 - Suppl. Ordinario n. 70) ALLEGATO N. 3
27	Fragaria spp.	1.500	20 piante
GRUPPO SPECIE ARBOREE DA FRUTTO			
24-24A	Portainnesti	1.300	5 piante
24	Specie arboree da frutto	1.600	5 piante (varietà ottenute da incrocio) 10 piante (varietà ottenute da mutazione)
24	Olea europea L.	1.000	8 piante
26	Specie con habitus rampicante: generi Vitis e Actinidia	1.000	10 piante
GRUPPO SPECIE FORESTALI			
11-15	Specie forestali	500	10 piante

Nota esplicativa dell'allegato 1. Elenco delle singole specie comprese nei diversi raggruppamenti previsti nell'ambito delle «Specie ornamentali» e delle «Specie arboree da frutto con habitus rampicante».

GRUPPO SPECIE ORNAMENTALI	
Raggruppamenti	Specie incluse
9A Specie con collezione di riferimento vivente, prove in serra, lunga coltivazione, condizioni fitosanitarie speciali	Agaricus bisporus (Lange) Imbach; Cantharellus cibarius Fr; Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch; Pleurotus eringi; Pleurotus ostreatus (Jacq.:Fr.) Kummer
10 Specie con collezione di riferimento vivente, prove in serra, breve coltivazione	Chrysanthemum L. (serra/fiore reciso); Chrysanthemum pacificum Nakai (serra/fiore reciso); Chrysanthemum x Ajanian pacifica; Dahlia Cav.; Freesia Eckl. ex Klatt
11	Albizia julibrissin Durazz.; Ananas Mill.; Aronia melanocarpa (Michx.) Elliott; Genere Berberis L.; Genere Buddleja; Genere Callistemon; Calluna vulgaris (L.) Hull; Chamaecyparis lawsoniana (A. Murray) Parl.; Chrysanthemum L.; Genere Elaeagnus; Genere Erica;

Specie con collezione di riferimento vivente, prove in campo, lunga coltivazione	Fargesia murielae (Gamble) T.P. Yi; Genere Forsythia; Genere Hydrangea; Genere Lagerstroemia; Genere Lavandula; Leucadendron R. Br.; Nerium oleander L.; Populus L.; Populus deltoides W. Bartam. ex Marshall; Populus x canadensis Moench; Genere Rhododendron; Rosa L. (da vaso e portainnesti); Genere Salix; Syringa vulgaris L.; Genere Weigela; Xanthocyparis nootkatensis (D.Don) Farjon & D.K. Harder
13 Specie prive di collezione di riferimento vivente, prove in campo, lunga coltivazione	Abutilon darwinii Hook. f.; Genere Acacia; Aechmea Ruiz et Pav.; Ageratina altissima (L.) R. M. King et H. Rob.; Agonis flexuosa (Willd.) Sweet; Alloplectus capitatus Hook.; Genere Alocasia; Genere Aloe; Ananas lucidus Mill. (ornamentale); Genere Anthurium (fiore reciso); Genere Ardisia; Arundinaria variegata (Siebold ex Miq.) Makino; Genere Asparagus L. (ornamentale); Genere Asplenium; Athyrium niponicum (Mett.) Hance; Barleria obtusa Nees; Genere Beaucarnea; Blechnum L.; Genere Bougainvillea; Bouvardia Salisb; Brighamia insignis A; Gray; Brugmansia Pers.; Genere Calathea; Callisia Loeffl.; Genere Campanula L.; Canna indica L.; Capparis spinosa L. (ornamentale); Catharanthus G. Don; Chamaerops L.; Genere Chlorophytum; Codiaeum variegatum (L.) A. Juss; Genere Consolidida; Genere Coprosma; Genere Cordyline; Corynocarpus J.R.Frost & G. Forst.; Genere Costus; Genere Crassula; Crossandra infundibuliformis (L.) Nees; Cryptocoryne wendtii de Wit; Ctenanthe oppenheimiana (E. Morr.) K. Schum; Cucumis africanus L.; Cucumis hirsutus Sond.; Genere Curcuma; Genere Cyperus; Genere Delphinium; Genere Dischidia; Genere Dracaena; Genere Epipremnum; Eriocaulon L.; Euphorbia fulgens Karw. ex Klotzsch; Globba winitii C. H. Wright; Genere Guzmania; Haworthia limifolia Marloth; Genere Hibiscus; Homalomena Schott; Hydrocotyle L.; Genere Juncus; Genere Leptospermum; Genere Mandevilla; Genere Microsorium; Muehlenbeckia complexa (A. Cunn.) Meisn.; Neoregelia L.B. Sm.; Genere Osteospermum; Oxypetalum R.Br; Genere Passiflora; Genere Pelargonium; Genere Pentas; Pericallis x hybrida B. Nord.; Genere Philodendron; Pitcairnia hitchcockiana L. B. Sm.; Pogonatherum paniceum (P. Beauv.) Hack.; Pteris L.; Ranunculus asiaticus L.; Rosa L. (serra/fiore reciso); Russelia Jacq.; Sansevieria kirkii Baker; Genere Scutellaria; Genere Senecio; Spathiphyllum Schott; Stromanthe sanguinea (Hook.) Sond.; Genere Syngonium; Genere Tacca chantrieri; Tillandsia cyanea Linden ex K. Koch; Zantedeschia Spreng.; xOdontonia hort.; xColmanara hort.; x Odontocidium Hort
13A Specie prive di collezione di riferimento, prove in serra, lunga coltivazione	Genere Kalanchoe; Pelargonium peltatum (L.) L'Her. ex Aiton; Pelargonium zonale (L.) L'Her. ex Aiton; Saintpaulia ionantha H. Wendl.;
14	Genere Aeschynanthus; Alstroemeria L.; Alternanthera ficoidea (L.) R.Br. ex Roem. et Schult.; Amaryllis L.; Genere Angelonia Bonpl.; Anigozanthos Labill.; Genere Antirrhinum L.; Genere Asclepias L.; Genere Begonia; Catharanthus roseus (L.) G. Don; Genere Celosia; Chamaesyce hypericifolia (L.) Millsp; Chirita tamiana B.L.Burt; Cleome spinosa Jacq.; Genere Clerodendrum; Clivia Lindl.; Columnea L.; Genere Convolvulus; Corydalis flexuosa Franch.; Genere Cyclamen L.; Cymbidium Sw.; Cyrtanthus Aiton; Cyrtopodium L.; Dendrobium Sw.; Genere Dianthus; Dionaea muscipula Ellis; Genere Echinodorus; Epiphyllum anguligerum (Lem.) G.Don; Episcia cupreata (Hook.) Hanst; Euphorbia L. (piante in vaso); Genere Euphorbia; Eustoma exaltatum (L.) Salisb. Ex G. Don subsp. Russellianum (Hook.) Kartesz; Evolvulus glomeratus Nees et Mart.; Exacum zeylanicam Wall. ex Roxb. var. macranthum (Arn.) C. B. Clarke; Gloxinia L'Hérit.; Graptophyllum Nees; Genere Helichrysum; Hemigraphis repanda (L.) Hallier f.; Hippeastrum Herb.; Homalocladium platycladum (F. Muell.) L.H. Bailey; Genere Impatiens; Jasminum polyanthum Franch.; Genere Justicia; Kohleria Regel; Lachenalia J. Jacq. ex Murray; Leea D. Royen ex L.;

Specie prive di collezione di riferimento, prove in serra, breve coltivazione	<p>Leycesteria Wall.; Liliium L.; Genere Limonium; Genere Liriope; Ludisia discolor (Ker-Gawl.) A. Rich.; Malpighia L.; Matthiola W. T. Aiton; Medinilla magnifica Lindl.; Miltonia Lindl.; Musa acuminata Colla (ornamentale); Myrtus communis L.; Nepenthes L.; Genere Nephrolepis; Nigella L.; Oncidium Sw.; Genere Ophiopogon; Genere Ornithogalum; Genere Otacanthus; Genere Oxalis; Genere Parthenocissus; Genere Peperomia; Genere Phalaenopsis; Pistia stratiotes L.; Platycerium bifurcatum (Cav.) C. Chr.; Genere Plectranthus; Podophyllum L.; Portulaca grandiflora Hook.; Genere Primula; Ptilotus exaltatus Nees; Genere Rhipsalis; Rumohra adiantiformis (G. Forst.) Ching; Genere Schefflera; Genere Schlumbergera; Serruria Burm. ex Salisb.; Sinningia Nees; Solenostemon scutellarioides (L.) Codd; Sparrmannia africana L. f.; Spathoglottis Bl.; Streptocarpus Lindl.; Strobilanthes Blume; Syngonanthus Ruhland; Tacitus bellus Moran & J. Meyran (syn: Graptopetalum bellum (Moran & J. Meyrán) D. R. Hunt); Genere Thunbergia; Torenia L.; Vanda Jones ex R. Br.; Zamiodulcas zamiifolia (Lodd.) Engl.; Zanthoxylum piperitum DC.; Zygopetalum Hook.; × Vuylstekeara hort.; × Bratonia Moir; × Doritaenopsis hort.; × Ionocidium hort.; × Iwanagara hort.; × Miltonidium hort.; × Zelglossoda J. M. H. Shaw</p>
<p>16</p> <p>Specie prive di collezione di riferimento, prove in serra, breve coltivazione</p>	<p>Genere Achillea; Ageratum L.; Agrostis stolonifera L. (ornamentale); Anagallis monellii L.; Anemone L.; Arctotis L.; Asteriscus maritimus (L.) Less.; Genere Astrarantia L.; Bellis L.; Genere Bidens L.; Bistorta amplexicaulis (D. Don) Greene; Boltonia asteroides (L.) L'Hér. var. latisquama (A. Gray); Genere Brachyscome; Briza media L.; Calendula suffruticosa Vahl. subsp. maritima (Guss.) Meikle; Callistephus chinensis (L.) Nees; Genere Carex; Centaurea montana L.; Choisyia Kunth; Genere Coreopsis; Genere Cosmos; Crinum bulbispermum (Burm. f.) Milne-Redh. & Schweick.; Genere Cuphea; Dahlia Cav.; Genere Dianella; Genere Diascia; Genere Dicentra; Genere Digitalis; Dodecatheon L.; Genere Echinops; Genere Epimedium; Genere Eryngium; Escallonia Mutis ex L. f.; Eucomis L'Hér.; Eupatorium L.; Euphorbia x martinii; Genere Felicia; Festuca glauca Vill.; Fritillaria L.; Genere Gaillardia; Genere Gazania; Gladiolus L.; Gomphrena globosa L.; Helianthemum Mill.; Helianthus salicifolius A. Dietr.; Hyacinthus orientalis L.; Iberis sempervirens L.; Illicium floridanum Ellis; Indigofera himalayensis Ali; Ipomoea batatas (L.) Lam.; Genere Iris; Itea virginica L.; Kniphofia uvaria (L.) Oken; Genere Lantana; Genere Leucanthemum; Genere Libertia; Genere Lobelia; Lupinus L.; Lythrum L.; Malva sylvestris L.; Mecardonia Ruiz et Pav.; Melittis L.; Genere Monopsis; Genere Muscari; Nandina domestica Thunb. ex Murray; Genere Narcissus L.; Genere Nemesia; Nepeta subsessilis Maxim.; Nierembergia Ruiz et Pav.; Nolana L. f.; Origanum L.; Paeonia L.; Pennisetum orientale Rich.; Genere Persicaria; Genere Petunia; Philadelphus L.; Genere Phlox; Phormium tenax J.R.Forst.et G.Forst.; Physalis alkekengi L.; Polygala L.; Prunella L.; Rodgersia pinnata Franch.; Genere Rudbeckia L.; Ruellia macrantha Mart. ex Nees; Sanguisorba menziesii Rydb.; Genere Sanvitalia; Genere Scaevola; Scoparia dulcis L.; Genere Sedum; Sorbaria sorbifolia (L.) A. Braun; Stokesia laevis (Hill) Greene; Stylidium graminifolium Sw. ex Willd.; Thalictrum L.; Thymus L.; Tiarella L.; Tolmiea menziesii (Pursh) Torr. et A. Gray; Genere Trachelospermum Genere Tricyrtis; Tritelia Douglas ex Lindl.; Tropaeolum majus L.; Tulipa L.; Verbena L.; Viola-Wittrockiana-Hybrids; Xerochrysum bracteatum (Vent.) Tzvelev (syn: Bracteantha bracteata Anderb. and Haegi); × Heucherella H.R. Wehrh.</p>
GRUPPO SPECIE ARBOREE DA FRUTTO	
Raggruppamenti	Specie incluse
<p>26</p> <p>Specie con habitus rampicante</p>	<p>Actinidia Lindl., Humulus lupulus L.; Vitis L.</p>